

*La cessione dei crediti fiscali*

*Dossier aggiornato  
con le ultime novità  
normative*

**23 settembre 2022**

## **Sommario**

<b>La cessione del credito - I passaggi .....</b>	<b>3</b>
<i>Operatività della quarta cessione da banche a correntisti con P.I. ....</i>	<i>4</i>
<b>Il divieto di cessione parziale del credito .....</b>	<b>5</b>
<b>La compensazione del credito .....</b>	<b>6</b>
<b>La responsabilità solidale del cessionario del credito .....</b>	<b>7</b>
<b>Allegato normativo .....</b>	<b>11</b>

Il Decreto Legge 115/2022 recante “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*” è stato convertito nella Legge 142/2022 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.221 del 21 settembre 2022, ed in vigore dal 22 settembre.

Viene ridefinita la disciplina del concorso in violazione in merito all’acquisto di crediti da *Superbonus* o da bonus fiscali in edilizia ordinari, stabilendo la responsabilità solidale del cessionario solo in caso di concorso in violazione per dolo o colpa grave (art.33-ter).

**Come fortemente richiesto dall’ANCE viene, quindi, risolto, quantomeno sotto il profilo normativo, il problema della responsabilità solidale del cessionario privato “in buona fede” (senza dolo e colpa grave) che acquista i crediti fiscali derivanti dai bonus in edilizia.**

Alla luce di quest’ultima novità e delle numerose ulteriori modifiche intervenute in materia negli ultimi mesi, si riporta un quadro riepilogativo del regime della cessione del credito, con riferimento ai profili riguardanti il numero di cessioni possibili e relative al medesimo credito fiscale, il divieto di cessione parziale del credito, le modalità di compensazione e la responsabilità solidale del cessionario del credito.

## La cessione del credito - I passaggi

I bonus fiscali in edilizia (*Bonus ristrutturazioni, Eco e Sismabonus* ordinari ed al 110%, *Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche*) possono essere usufruiti con le modalità alternative rispetto alla detrazione in dichiarazione dei redditi, consistenti in un contributo, sotto forma di sconto in fattura, o nella cessione del credito, previa comunicazione dell’esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate<sup>1</sup>.

La circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito viene regolata da una serie di passaggi, a seconda delle caratteristiche soggettive del cessionario.

In particolare, il **credito d’imposta** generato da **interventi edilizi agevolati** dai suddetti bonus, **anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile diverse volte, fino ad un massimo di 4:**

- **1 sola volta ad altri soggetti terzi di qualsiasi tipologia (soggetto privato/impresa, ecc...), comprese banche ed intermediari finanziari (prima cessione, cd “jolly”);**
- **2 ulteriori volte, a condizione che le cessioni siano effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (seconda e terza cessione);**
- **1 volta ancora, solo da parte delle banche e a favore dei propri correntisti, diversi dai “consumatori o utenti”, come individuati dall’art.3, co.1, lett. a), del D. Lvo. 206/2005, senza possibilità per questi ultimi di ulteriore cessione del credito (quarta cessione).**

In particolare, **le banche** e le società appartenenti ad un gruppo bancario **possono**

<sup>1</sup> Cfr. art.121 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni nella legge 77/2020.

**cedere, in qualunque momento<sup>2</sup>, il credito ricevuto a tutti i soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca ovvero con la banca capogruppo.**

Pertanto, il numero totale delle cessioni del credito è pari a 4, dopo le quali non c'è più possibilità di trasferimento ed il credito deve essere utilizzato in compensazione.

### *Operatività della quarta cessione da banche a correntisti con P.I.*

La quarta cessione da parte delle banche ai propri correntisti, titolari di partita IVA, può avere ad oggetto tutti i crediti già detenuti o acquistati dalle banche stesse a partire dal 17 febbraio 2022.

Infatti, come auspicato dall'ANCE, tale possibilità è stata consentita per i crediti la cui comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate era già avvenuta prima del 16 luglio 2022<sup>3</sup>, risolvendo le criticità inerenti i cd. "crediti incagliati", ossia di tutti quei crediti che, per effetto di comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio 2022<sup>4</sup> e fino al 30 aprile 2022, risultavano già a disposizione delle banche per l'acquisto, ma che non sono più stati oggetto di compravendita.

#### **SCHEMA RIEPILOGATIVO**

<b>SCHEMA DI SINTESI: POSSIBILITÀ DI CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DERIVANTI DA BONUS</b>		
<b>DATA DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL'ADE(*)</b>	<b>PRIMO CESSIONARIO</b>	<b>ULTERIORI CESSIONI</b>
<b>dal 17.02.22</b>	chiunque	2 cessioni a soggetti "qualificati" + 1 ulteriore cessione (in qualsiasi momento) da banca, o società di un gruppo bancario, a clienti correntisti con partita IVA

(\*) La "Comunicazione" può avere ad oggetto la cessione del credito o lo sconto in fattura

<sup>2</sup> Ossia anche se non è stato ancora esaurito il numero di cessioni possibili - Cfr. anche l'art. 14, co.1, lett.b, del D.L. 50/2022, convertito in legge 91/2022.

<sup>3</sup> Si tratta della data di entrata in vigore della legge 91/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 50/2022. Al riguardo, si ricorda che l'art.40-*quater*, co.1, del D.L. 73/2022, convertito con modificazioni nella legge 122/2022, ha eliminato la previsione secondo la quale la "quarta cessione" ad opera delle banche verso i propri correntisti fosse operativa per le opzioni di cessione/sconto trasmesse all'Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022 (cfr. l'art.57, co.3, del D.L. 50/2022, ora abrogato).

<sup>4</sup> Data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto i limiti alla libera cessione dei crediti – cfr. anche l'art.28, co.2, del D.L. 4/2022, convertito in legge 25/2022.

## Il divieto di cessione parziale del credito

Per le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, trasmesse all’Agenzia delle Entrate dopo il 1° maggio 2022, opera il divieto di cessione parziale dei crediti fiscali<sup>5</sup>, ed ai crediti oggetto di cessione viene attribuito un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazioni relative alle successive cessioni.

In merito all’operatività del divieto di cessione parziale, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la C.M. 19/E/2022.

In particolare, il divieto di cessione parziale è riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto beneficiario della detrazione.

In sostanza, ciascuna quota annuale viene identificata da un codice univoco e può essere oggetto di cessione autonoma e non frazionabile (la quota deve essere ceduta per l’intero importo).

Solo il beneficiario originario, anche dopo il 1° maggio, può cedere parzialmente il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante, ovvero può optare per uno sconto parziale relativo al corrispettivo dei lavori.

Diversamente, l’acquirente del credito fiscale, ovvero l’impresa che ha praticato lo sconto possono procedere alla successiva cessione o per l’intero importo del credito, ovvero solo per singole rate.

Sul punto, la C.M. 19/E/2022 specifica ulteriormente che, in presenza di SAL, il relativo credito d’imposta è cedibile in modo autonomo, anche a diversi soggetti e non configura, di per sé, una cessione parziale del credito.

In ogni caso, anche per le cessioni del credito che derivano da singoli SAL occorre rispettare la regola secondo la quale le singole rate annuali del credito non possono essere oggetto di cessione parziale.

Tenuto conto che il divieto di cessione parziale opera con riferimento alle prime comunicazioni di opzione per la cessione/sconto effettuate dal 1° maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che questa limitazione non opera per le comunicazioni trasmesse entro il 30 aprile 2022<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. l’art.121, co.1-*quater*, del D.L. 34/2020, introdotto dall’art.28, co.1-*bis*, lett.*a*, n.3, del D.L. 4/2022, convertito nella legge 25/2022.

<sup>6</sup> Viene, altresì, specificato che il divieto di cessione parziale non opera per le comunicazioni relative alle spese 2020 e 2021, trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022 (R.M. 21/E/2022).

**SCHEMA RIEPILOGATIVO**

<b>DIVIETO DI CESSIONE FRAZIONATA DEI CREDITI D'IMPOSTA/ATTRIBUZIONE CODICE UNIVOCO RIEPILOGO</b>
<p><b>Sino al 30 aprile 2022</b> (ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima comunicazione di cessione o di sconto in fattura, non si applicano il divieto di cessione parziale e la tracciatura per le cessioni dei crediti successive alla prima opzione</li> </ul> <p><b>Dal 1° maggio 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima comunicazione dell'opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre, nelle successive cessioni, può essere ceduto solo per intero o per quote annuali non frazionabili;</li> <li>• in caso di prima comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, il credito può essere ceduto solo per intero o per quote annuali non frazionabili.</li> </ul>

## La compensazione del credito

I crediti fiscali acquisiti dalle imprese esecutrici di interventi di recupero e riqualificazione energetica ed antisismica degli immobili, a seguito dello sconto in fattura praticato ai propri clienti/committenti, possono essere oggetto, non solo di cessione a terzi, ma anche di compensazione con imposte e contributi dalle stesse dovuti, mediante Modello F24.

In particolare, il **credito** d'imposta derivante dai bonus fiscali è **utilizzato in compensazione**:

- in un numero di **quote annuali pari a quelle previste per la detrazione che dà origine al credito d'imposta** (ad es. 4 quote in caso di *Superbonus*, per spese sostenute dal 2022, 10 quote per il *Bonus ristrutturazioni*, per l'*Ecobonus ordinario* ed il *Bonus facciate*, 5 quote per il *Sismabonus*, ivi compreso il *Sismabonus acquisti*);
- a partire **dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate**<sup>7</sup>.

Quindi, in caso di spese sostenute nel:

- 2021, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2022;
- 2022, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, mediante la **compensazione**<sup>8</sup>, il credito d'imposta viene utilizzato, tramite il Modello F24, per il pagamento **di imposte e contributi dovuti dalle medesime imprese**, quali:

- imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;

<sup>7</sup> Cfr. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847.

<sup>8</sup> Art.17, D.Lgs.241/1997.

- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- IRAP e alle addizionali regionali dell'IRPEF;
- IMU e Tassa sui rifiuti;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS.

Con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, a differenza della disciplina generale in tema di compensazione di crediti fiscali:

- l'eventuale **quota annuale del credito d'imposta eccedente** le imposte/contributi dovuti nell'anno **non può essere riportata in avanti**, per cui non può essere utilizzata in compensazione nei periodi d'imposta successivi, né chiesta a rimborso;
- **non si applicano i vincoli posti**, in via generale, **all'utilizzo in compensazione, dei crediti fiscali e previdenziali**<sup>9</sup>. Quindi non operano: il limite di 2 milioni euro di crediti compensabili in ciascun anno<sup>10</sup>; il divieto di compensazione in presenza di un accertamento definitivo relativo alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro<sup>11</sup>; il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi<sup>12</sup>.

## La responsabilità solidale del cessionario del credito

L'art.121 del D.L. 34/2020 regola anche le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nel caso di illegittima fruizione del bonus fiscale o di violazione nell'utilizzo del credito d'imposta.

In particolare, nel distinguere nettamente i profili di responsabilità tra beneficiario originario (per l'effettiva spettanza del bonus) e cessionario o fornitore (per il corretto utilizzo del credito d'imposta), la medesima disposizione prevede anche un'ipotesi di "responsabilità solidale", tra cedente e fornitore che pratica lo sconto o cessionario del credito, nel caso di "concorso in violazione" che, a seguito dell'intervento del D.L. Aiuti-

<sup>9</sup> Art.121, co.3, D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

<sup>10</sup> Art.34, co.1, legge 388/2000 e art.1, co.72, della legge 234/2021, che ha aumentato, in forma strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da 700.000 euro a 2 milioni di euro il limite annuale di crediti d'imposta compensabili.

<sup>11</sup> Art.31, co.1, D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010).

<sup>12</sup> Art.1, co.53, della legge 244/2007.

bis, è stato limitato alle sole ipotesi di dolo o colpa grave<sup>13</sup>.

Come noto, ciò si è reso necessario a seguito del restrittivo orientamento dell’Agenzia delle Entrate formulato nella C.M. 23/E/2022, per quanto riguarda il profilo della “diligenza del cessionario”, correlata ad alcuni elementi riferiti alla compravendita del credito, indicativi della falsità dello stesso, che hanno posto in allarme sia i soggetti coinvolti nell’operazione (imprese e banche/intermediari finanziari), nonché i beneficiari originari delle detrazioni comportando, di fatto, il blocco nell’acquisto dei crediti.

Pertanto, la nuova disciplina del concorso in violazione prevede che:

1. la **responsabilità solidale del cessionario è limitata all’ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave** (e non più al semplice concorso in violazione). Ovviamente il dolo o la colpa dovrebbero essere dimostrati dall’ente accertatore;
2. le **modifiche normative** hanno **effetto** per i **crediti fiscali derivanti sia da Superbonus**, la cui disciplina già prevedeva l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei costi, **sia dai bonus edilizi ordinari**;
3. **per i bonus edilizi ordinari**, la novità si applica, con modalità diverse, a seconda che i crediti siano sorti prima o dopo il 12 novembre 2021 (data a decorrere dalla quale anche per i bonus ordinari sono stati introdotti il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei costi).

In particolare, **per i crediti sorti dal 12 novembre 2021** per i quali sono stati rilasciati il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave opera in via automatica.

Invece, per i **crediti sorti prima del 12 novembre 2021**, questo automatismo non opera, ma la responsabilità solidale è addebitata anche senza dolo o colpa grave.

In ogni caso, anche per questi crediti viene ammessa, solo per il **fornitore che ha applicato lo sconto**, la possibilità di **acquisire “ora per allora” il visto di conformità e la congruità dei costi**, al fine di limitare la responsabilità del successivo cessionario del credito alla sola ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave. Quindi, la responsabilità senza dolo o colpa grave continua ad operare in tutti gli altri casi (cessionari privati o banche).

---

<sup>13</sup> Cfr. art.121, co.6, del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, come modificato dall’art.33-ter del D.L. 115/2022 convertito nella legge 142/2022.

**SCHEMA RIEPILOGATIVO**

**DL «Aiuti bis» DL 115/2022- art. 33-ter**

Bonus	Responsabilità in solido per concorso in violazione
Superbonus 110 %	solo con dolo o colpa grave

Bonus	Responsabilità in solido per concorso in violazione	
	Crediti sorti ante 12.11.2021	Crediti sorti post 12.11.2021
Bonus edili minori cedibili	anche senza dolo o colpa grave	solo con dolo o colpa grave



Esimente solo se il fornitore che ha praticato lo sconto acquisisce, ora per allora, il visto di conformità e l'asseverazione della congruità dei costi

FOCUS: CREDITI DA BONUS FISCALI ORDINARI SORTI PRIMA DEL 12 NOVEMBRE 2021		
	CEDENTE	RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO
<b>FORNITORE CHE HA APPLICATO LO SCONTO</b>	<i>presenta visto di conformità + congruità dei costi</i>	<b>solo con dolo o colpa grave</b>
	<i>non presenta visto di conformità + congruità dei costi</i>	<b>anche senza dolo o colpa grave</b>
<b>SOGGETTO PRIVATO*</b>		<b>anche senza dolo o colpa grave</b>
<b>BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO</b>		
<b>SOGGETTO TITOLARE DI REDDITO D'IMPRESA (NO FORNITORE)</b>		

\* Diverso dal beneficiario originario che ai sensi dell'art.121 co.6, rimane comunque il responsabile principale della detrazione illegittimamente fruita.

Dal punto di vista della prassi amministrativa, prima dell'intervento del "DL Aiuti-bis", l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 23/E/2022, è intervenuta sul principio di responsabilità in solido tra cedente e cessionario dei crediti, sollevando diverse criticità in merito al concetto di "diligenza" del cessionario nella verifica del credito d'imposta acquistato la cui mancanza configurerebbe, sempre a parere dell'Agenzia, la fattispecie di "concorso in violazione".

In particolare, vengono individuati 6 indici:

1. assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
2. incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;

3. sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare;
4. incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
5. anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
6. mancata effettuazione dei lavori.

Alcuni di questi indicatori (in particolare il n.2 ed il n. 3) non appaiono significativi di alcun intento di frode e, tra l'altro, sono oggi del tutto disallineati con il nuovo impianto normativo, che configura l'ipotesi di responsabilità del cessionario solo qualora questi abbia partecipato alla violazione con *"dolo o colpa grave"*.

E', quindi, necessario un chiarimento urgente dell'Agenzia delle Entrate, volto sia a definire il concetto di *"colpa grave"*, sia a superare la logica degli indici che individuano la mancata diligenza del cessionario, come sopra delineati.

## Allegato normativo

### ART. 121 DL 34/2020 CONV. LEGGE 77/2020

#### OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI

(AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DEL D.L. 50/2022-L. 91/2022 E DEL DL 115/2022 -L.142/2022)

**1.** I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; **alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206<sup>14</sup>, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione<sup>15</sup>;**
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del

<sup>14</sup>Ai sensi del co.1-bis dell'art. 14 del DL 50/2022 la disposizione si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge 91/2022 di conversione del DL 50/2022).

<sup>15</sup> Periodo modificato dall'art.14, co.1, lett. b), n.1, DL 50/2022 convertito con legge 91/2022.

presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; **alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206<sup>16</sup>, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione<sup>17</sup>.**

**1-bis.** L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

**1-ter.** Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

**a)** il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

**b)** i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità

<sup>16</sup> Ai sensi del co.1-bis dell'art. 14 del DL 50/2022 la disposizione si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge 91/2022 di conversione del DL 50/2022).

<sup>17</sup> Periodo modificato dall'art.14, co.1, lett. b), n.1, DL 50/2022 convertito con legge 91/2022.

immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

**1-quater.** I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022<sup>18</sup>.

**2.** In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

**f-bis)** superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del presente decreto.

**3.** I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni

<sup>18</sup> Comma inserito dall'art.28, co.1-bis, lett.a, n.3 del DL 4/2022, convertito nella legge 25/2022.

successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**4.** Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**5.** Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**6.** Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione **con dolo o colpa grave**<sup>19</sup>, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

**7.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

**7-bis.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.

---

<sup>19</sup> Modifica apportata all'art. 14 del DL 50/2022 dall'art. 33-ter, DL 115/2022 convertito nella Legge 142/2022.